



I reati informatici

Avv. Emanuele Florindi

Ravenna – 27/05/2022

Bit e diritto: una difficile convivenza

Per descrivere il difficile cammino di integrazione tra diritto ed informatica potremmo citare la strofa di una nota canzone ed affermare: “Non è mai stato facile, non è mai stato subito”.

I rapporto tra informatica e diritto è iniziato in Italia, salvo sporadici ed occasionali interventi, nel lontano 1993, quando, grazie alla **legge 547 del 1993** il codice penale ed il codice di procedura fecero la conoscenza di termini come “sistema informatico”, “programmi per elaboratori”, “parole chiave”: i reati informatici entravano a far parte del nostro ordinamento.

Da subito la convivenza si è rivelata molto difficile, anche a causa di un **utilizzo piuttosto fantasioso dei termini informatici** da parte di un legislatore troppo spesso incapace di comprendere la reale portata delle norme che andava ad introdurre.

Diveniva, in ogni caso, evidente che le reti telematiche non erano più (se mai lo erano state) spazi virtuali senza regole ed oggi le norme che ne regolamentano il funzionamento sono sempre più numerose.

La definizione più precisa di reato informatico è quella secondo cui **il crimine informatico rappresenta qualsiasi atto o fatto contrario alle norme penali, nel quale il computer è stato coinvolto come oggetto o strumento**.

Reati informatici propri ed impropri

- Perché possa parlarsi di “reato informatico” la presenza di un computer è elemento essenziale, ma non sufficiente: **non basta che il computer sia presente, ma questo deve anche svolgere un ruolo rilevante nel crimine.**
- Dobbiamo distinguere tra **reati informatici propri** e **reati informatici impropri** a seconda che il computer rappresenti un elemento essenziale del reato, ovvero soltanto un semplice strumento:
 - - reati concepibili solo ai danni di un computer o di una rete telematica (**reati informatici propri**);
 - - reati elaborati per il mondo reale, ma realizzabili anche attraverso internet (**reati informatici impropri**).
- Soprattutto quest'ultima categoria è in costante crescita e, sempre più spesso, vengono individuati “nuovi strumenti per antichi peccati” secondo la felice definizione di Alessandro Alberigi Quaranta.



Art. 600-ter. Pornografia minorile.

- È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
- I) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.
- Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
- Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulgà, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulgà notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
- Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. (3)
- Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. (4)
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. (5)
- Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali. (5)

Art. 600-quater. Detenzione o accesso a materiale pornografico


- Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
- La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
- Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000



Art. 602quater

Ignoranza dell'età della persona offesa

- Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.



Art. 609-bis. Violenza sessuale.

- Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. (I)
- Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
 - I) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
 - 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
- Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.



- Inviare foto hard a minore è violenza sessuale, Cassazione penale, sez. III, sentenza 8 settembre 2020, n. 25266.
- Simone Marani, Prescrive al telefono atti di autoerotismo: è violenza sessuale, Cass. Penale, sez. III, sentenza 3 maggio 2013, n. 19102: condannato il finto ginecologo che prescrive, al telefono, atti sessuali di autoerotismo.
- Michele Iaselli, Violenza sessuale configurabile anche via chat, Cass. Penale, sez. III, sentenza 2 maggio 2013, n. 19033.




Art. 595. Diffamazione.

- Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
- Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
- Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.
- Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate



- Ciro Santoriello, Facebook: offendere su una bacheca è diffamazione a mezzo stampa, Cassazione penale, sez. I, sentenza 8 giugno 2015, n. 24431;
- Michele Iaselli, Offende tramite il blog: è diffamazione aggravata, Tribunale Varese, Uff. GIP, sentenza 8 aprile 2013, n. 116.
- Messaggi offensivi nel blog? Diffamazione aggravata ma non col mezzo della stampa, Cassazione penale, sez. V, sentenza 22 gennaio 2019 n° 2929
- Offese sullo “stato” di WhatsApp: è diffamazione, Cassazione penale, sez. V, sentenza 8 settembre 2021, n. 33219
- Messaggi privati in chat: è da escludere la diffamazione, Corte d'appello di Milano, sez. II, sentenza 29 marzo 2021, n. 984
- Diffamazione, persona offesa deve essere individuata o individuabile, Cassazione penale, sez. V, sentenza 26 novembre 2019, n. 48058



D. P. S. DEVASTANTE... PERICOLOSO... SQUALIFICANTE... AVVOCATO... PEPPE DI FURIA !



WWW.AVVOCATIACQUAVIVACASSANO.IT



...avvocato, hanno fatto un data-drop con i miei dati sul mulo, che possiamo fare?

... chiamiamo un veterinario?

Art. 612-bis. - Atti persecutori.

- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
- La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
- La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
- Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

- Plurimi messaggi minatori in un'unica giornata: è stalking, Cassazione penale, sez.V, sentenza 21 gennaio 2021, n. 2496
- Molestie reiterate sui social: è stalking, Cassazione penale, sez.V, sentenza 6 novembre 2019, n. 45141
- Stalking aggravato se perpetrato a mezzo WhatsApp, Cassazione penale, sez.V, sentenza 28 gennaio 2019 n° 3989
- Stalking: anche una sola telefonata e pochi messaggi WhatsApp giustificano la condanna, Cassazione penale, sez. V, sentenza 02 gennaio 2019 n° 61
- Stalking: anche i ripetuti regali indesiderati rilevano, Cassazione penale, sez.V, sentenza 26 luglio 2018 n° 35790.



Art. 612-ter. Diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicativi

- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
- La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro danno.
- La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
- La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
- Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Art. 6l5-ter. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

- Chiunque **abusivamente** si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza **ovvero vi si mantiene** contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
- La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
 - 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
 - 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è paleamente armato;
 - 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
- Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
- Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.



...avvocato, dicono che ho bucato un server, che facciamo?




... proviamo con un po' di mastice?

- Giurisprudenza
- Dati: accedervi per finalità diverse da quelle autorizzate è reato, Cassazione penale, sez.V, sentenza 12 dicembre 2020, n. 34296
- Email: accesso abusivo concorre con violazione di corrispondenza e danneggiamento dati, Cassazione penale, sez.V, sentenza 02 maggio 2019 n° 18284.
- Accesso a sistema informatico: la Cassazione precisa le ragioni che lo rendono abusivo, Cassazione penale, sez.V, sentenza 27 febbraio 2019 n° 8541.
- Bancari si scambiano email con dati riservati: è accesso abusivo, Cassazione penale, sez.V, sentenza 08 gennaio 2019 n° 565.
- Marito accede al profilo Facebook della moglie senza autorizzazione? E' reato, Cassazione penale, sez.V, sentenza 29 gennaio 2019 n° 2905.
- Cassazione penale, SS.UU., sentenza 08 settembre 2017 n° 41210, Cassazione Penale, sez.V, sentenza 1° ottobre 2007, n. 37322


615-quater. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

- *Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164 (2).*
- *La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater*



WI-FI ed accesso abusivo: wardriving e diritto

- Con il termine **wardriving** si indica la prassi di intercettare reti WI-FI, in automobile, in bicicletta o a piedi, a volte anche utilizzando un ricevitore GPS per individuare l'esatta posizione della rete trovata ed eventualmente pubblicarne la posizione.
- Per migliorare la ricezione possono usare antenne omnidirezionali.
- Il wardriving in pratica consiste nel trovare Access Point (AP) e registrarne la posizione.
- Una volta individuata la posizione il “gioco” dovrebbe essere finito, ma alcuni infrangono le scarse misure di sicurezza tipiche di queste reti per accedere ai file personali.
- In alternativa, molte persone si introducono in queste reti solamente per navigare gratis e ad alta velocità. In quest'ultimo caso il wardriving rientra nell'accezione più generica di *thiefing*.
- Cosa dice la legge?



- A rigore di logica, il WD costituisce un accesso abusivo, ma le cose non sono così semplici, né così evidenti.
- In primis occorrerà dimostrare che l'accesso è avvenuto abusivamente, nella consapevolezza di trovarsi di fronte alla volontà espressa o tacita di escluderci dalla rete e di aver ignorato tale volontà.
- In secondo luogo l'accesso potrebbe essere avvenuto inconsapevolmente: la scheda Wi-Fi integrata nel portatile ha agganciato la rete aperta senza che ce ne accorgessimo.
- Vi è poi la concreta possibilità che ci si sia agganciati alla rete sbagliata: tipico il caso di palazzi con molti appartamenti e parecchie connessioni WiFi.
- In tale ottica è, quindi, evidente come il comportamento tenuto dal soggetto quando penetra nella rete è di fondamentale importanza ed assolutamente rilevante.

La tutela dell'onore e della reputazione (e dei dati personali)

- La diffusione di dati personali, spesso particolari o giudiziari, rappresenta oggi la nuova frontiera della diffamazione.
- Non si ricorre più a manifesti, volantini o semplici pettegolezzi, ma si rende “planetaria” la propria opera tentando di raggiungere il più ampio numero possibile di destinatari.
- A tal fine l'autore del reato ha a disposizione vari strumenti:
 - 1) Programmi p2p;
 - 2) Siti web\blog\forum;
 - 3) Gruppi di discussione.
- I risultati sono differenti e, spesso, anche il nostro approccio lo deve essere.

eMule v0.49c Xtreme 7.2

Disconnetti Kad Server Trasferimenti Cerca File Condivisi Messaggi IRC Statistiche Opzioni Strumenti Aiuto

Download (9/9)/Fonti (1) Tutti i Download

Nome File	Dimensione	Comple...	Velocità	Progresso	Fonti	Priorità	Visto Completo	Ultima I...
Fedina Penale [REDACTED]	182 KB	182 KB	0 B/s	100.0%		Alta	02/02/2010 21.59.00 (1)	03/02/2010
Decreto Penale [REDACTED]	583 KB	419 KB	0 B/s					
Decreto citazio [REDACTED]	2.42 MB	832 KB	0 B/s					
S [REDACTED].jpg	6 KB	0 B	0 B/s					
CES INN [REDACTED]	809 KB	0 B	0 B/s					
[REDACTED] - Sentenza GI.pdf	106 KB	0 B	0 B/s					
E [REDACTED] [ITA]	Kad	0 B	0 B/s					
Fedina Penale [REDACTED].gif	89 KB	0 B	0 B/s					
E [REDACTED] [ITA]	Kad	0 B	0 B/s					
Passaporto [REDACTED].jpg	689 KB	0 B	0 B/s					
Fedina Penale.pdf [REDACTED]	1.36 MB	0 B	0 B/s					
[REDACTED].jpg	36 KB	0 B	0 B/s					

Dettagli: Fedina Penale [REDACTED].gif

Generale

- Nome: Fedina Penale [REDACTED].gif
- Nome File: D:\incoming\Fedina Penale [REDACTED].gif
- Hash: 1C5E993FC754A4EF64B3919717D10495
- Hash AICH: L2IST7T7FXHDLNXZLG3SDVMC4M34CUCE
- Dimensione: 182 KB (186,861 Byte); Spazio su Disco: 182 KB
- Tipo: GIF (Verificato)
- Parti: 1; Disponibili: 0 (0.0%)
- Stato: Completo HashSet Disponibile: Si

Trasferimenti

- Fonti: 0 (Utili: 0, PNN: 0, A4AF: 0)
- Velocità: 0 B/s
- Dati Trasferiti: 178 KB Compressione: 4 KB (2.4%)
- Completati: 182 KB (100.0%) Corrotti: 0 Byte (0.0%)
- Al Termine: 0 Byte (0.0%) Recuperate: 0 Parti

Data

- Download Aggiunto: giovedì, 28/01/2010 22.11.09 (5 giorni 11:04 ore fa)
- Durata Download: 3 giorni 9:22 ore
- Visto Completo: martedì, 02/02/2010 21.59.00 (11:17 ore fa)
- Ultima Ricezione: mercoledì, 03/02/2010 3.41.16 (5:34 ore fa)

OK Annulla Apply

Client Conosciuti (3)

Nome Utente	IP
[CHN][VeryCD]yourname	114.241.162.3:4662
[ITA] [REDACTED]	[REDACTED]:4662
(Sconosciuto)	0.0.0.0:4668

3B In Coda 6.81 MB eMule v0.49c No Sconosciuto No

Client in coda: 0 (33 bannati)

Removing client from upload list: Remote client cancelled transfer. Client Utenti: 1.1 M(2.2 M)|File: 104.0 M(2.1 G) Up: 0.0 (0.4) | Down: 0.0 (0.3) eD2K: Connesso | Kad: Connesso

www.hashbot.com

Acquire

URL	<input type="text" value="http://avocatialtotevere.blogspot.com/2010/03/informatica-e-professione.html"/>
User Agent	<input type="button" value="FIREFOX"/> <input type="button" value="SUBMIT"/>

Validate

CODE	<input type="text"/>
HASH FILE	<input type="text"/>
	<input type="button" value="SHA1"/> <input type="button" value="SUBMIT"/>

Status

Headers info

```
X-Frame-Options: ALLOWALL
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Expires: Mon, 22 Mar 2010 09:56:15 GMT
Date: Mon, 22 Mar 2010 09:56:15 GMT
Cache-Control: public, max-age=0, must-revalidate, proxy-revalidate
Last-Modified: Tue, 09 Mar 2010 10:43:43 GMT
Etag: "c80840e7-f93a-4d5e-9e29-cb859f52d6de"
X-Content-Type-Options: nosniff
Content-Length: 0
Server: GSE
X-Xss-Protection: 0
```

File info

```
FROM IP: 79.35.187.74
URL: http://avocatialtotevere.blogspot.com/2010/03/informatica-e-professione.html
DATE: 10-03-22
TIME: 3:56:16

[Hash File]
MD5: a36b21aa3b92d7be8454f0ad492f7ad9
SHA1: bb8c4adc8e5e621213e89cb516fae91513b903d

[Hash Header]
MD5: 210fd6c4411ae03347c033ef23e8c274
SHA1: 069b6d7a7e217d8e0d89f0709801f69476253094

FILE TYPE: html
```

Validate

```
CODE: 3dd6619635
MD5: a36b21aa3b92d7be8454f0ad492f7ad9
SHA1: bb8c4adc8e5e621213e89cb516fae91513b903d
```

DOWNLOAD Warning! The file will be deleted in **120** seconds

Hashbot is a forensic web tool to acquire and validate, over time, the status of an individual web page or web document.

Acquire: Insert the URL to acquire, select your favorite user agent (default is Firefox) and click on submit. Wait for creating process finish and download the zip archive.

Validate: Unzip the archive downloaded by the creation service, open the <code>-code.txt file and use the "Validate Info" section to fill in the validation form. Click on submit and wait for the server response.

For more information click on [faq](#)

I N^g come lo sport

- Il comportamento comunemente accettato in un determinato gruppo può essere definito prendendo come riferimento il comportamento tenuto dagli utenti al suo interno;
- il paragone più calzante è, indubbiamente, quello con l'attività sportiva.
- In questo modo, diventa possibile equiparare il gruppo [it.discussioni.litigi](#) ad un ring ove si svolge un incontro di pugilato o di lotta libera mentre il gruppo [it.diritto](#) può essere visto come un campo ove si svolge un incontro di calcio: mentre nel primo lo scopo è proprio quello di “colpire” l'avversario, in un duello verbale fine a se stesso, nell'altro si entra per tentare di discutere e confrontarsi su questioni di dottrina e di giurisprudenza e, quindi, per affrontare una questione oppure per cercare una soluzione, un consiglio o un parere, sia pure con la consapevolezza che questa discussione potrebbe arrivare anche ad avere toni accesi o polemici, ma sempre entro determinati limiti.
- La “durezza” degli scontri dipende, quindi, essenzialmente dal gruppo e dallo stile adottato al suo interno e, una volta individuato l'ambito di applicazione, si rende necessario comprendere le modalità con cui possono, o devono, essere fissati i paletti di confine per le varie modalità di “scontro”; in questo modo sarà possibile appurare se un determinato intervento debba essere considerato “gioco duro”, “fallo” o, direttamente, un illecito, penale o civile.
- A ciò deve aggiungersi che, anche all'interno del medesimo gruppo, la “durezza” di un intervento dovrà essere valutata sulla base dell'argomento e dell'oggetto di una discussione, nella consapevolezza che determinati argomenti possono scaldare ed accendere gli animi ben più di altri.



Parte 2° sequestri informatici e tutela dei diritti dopo Sez. 6, Sentenza n. 34265 del 22/09/2020

- Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' FIRENZE, 16/12/2019
- 673 PROVE - 135 oggetto
- In tema di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, l'estrazione di copia integrale dei dati in essi contenuti realizza solo una copia-mezzo, che consente la restituzione del dispositivo, ma non legittima il trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede. (In motivazione, la Corte ha precisato che il pubblico ministero è tenuto a predisporre un'adeguata organizzazione per compiere tale selezione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano sequestrati a persone estranee al reato, e provvedere, all'esito, alla restituzione della copia-integrale agli aventi diritto).

- PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO - Sequestro probatorio – Acquisizione di un'intera categoria di beni – Successiva selezione di quanto rilevante – Condizioni – Onere motivazionale - Fattispecie.
- In tema di sequestro probatorio, l'acquisizione indiscriminata di un'intera categorie di beni, nell'ambito della quale procedere successivamente alla selezione delle singole "res" strumentali all'accertamento del reato, è consentita a condizione che il sequestro non assuma una valenza meramente esplorativa e che il pubblico ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare "ex ante" l'oggetto del sequestro.(Fattispecie, in cui la Corte, in relazione al reato di finanziamento illecito ai partiti, ha ritenuto esplorativo e sproporzionato il sequestro indistinto di tutte le mail, personali e della società, riferibile ad un soggetto terzo estraneo al reato, trasmesse e ricevute nei dieci anni precedenti).





Articoli del codice penale tratti da Altalex

Giurisprudenza e massime da Altalex Massimario.

Il presente materiale è soggetto a licenza CC Attribuzione - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia (CC BY-SA-3.0).

La comunicazione all'autore non è obbligatoria, ma è gradita.



Grazie

Emanuele Florindi

eflorindi@eflorindi.it

[Eflorindi.it](http://eflorindi.it)

